



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 660

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 13.02.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 24/01/2026: ROMA 1927 FUTSAL - ROMA CALCIO A 5

Reclamo proposto da: Roma 1927 Futsal

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società ROMA 1927 FUTSAL avverso l'esito della gara del 24/01/2026 ROMA 1927 FUTSAL - ROMA CALCIO A5 valevole per il Campionato Nazionale di Serie B, Girone E, di Calcio a 5, in oggetto rileva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 lett.a del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva della società convenuta nell'aver causato la decisione della sospensione e dell'interruzione definitiva della gara.

A detta della ricorrente nel corso del secondo tempo sugli spalti un proprio tifoso/genitore di un giocatore sarebbe stato violentemente colpito alle spalle e sul viso da un soggetto non identificato, presumibilmente tifoso della asd Roma calcio a 5.

A quel punto 2/3 giocatori della società reclamata asd Roma calcio a 5 avrebbero scavalcato il recinto di gioco per partecipare alla rissa colpendo i tifosi locali nonché familiari dei giocatori delle ricorrente.

Nel frattempo, gli arbitri avrebbero atteso invano che si calmasse la situazione ed una volta ripristinata la calma sia il proprio dirigente che un giocatore della società reclamata avrebbero comunicato agli arbitri che si sarebbe potuta continuare la gara.

Gli arbitri, tuttavia, avrebbero erroneamente ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza ed avrebbero pertanto inopportunitamente decretato la fine anticipata dell'incontro, quando invece si sarebbe potuto tranquillamente continuare l'incontro e portarlo a termine nei tempi regolamentari di gioco.

La società ricorrente precisava di non avere nessuna responsabilità per quanto accaduto considerandosi parte lesa in quanto stava vincendo la gara in maniera tranquilla e senza nessuna discussione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.



Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi dell'art.62 del C.G.S., l'accertamento dei fatti portati al vaglio del Giudice Sportivo, relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, avviene esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, eventuali supplementi di referto, relazioni della Procura federale e dei commissari di campo) i quali hanno valore di "prova privilegiata".

La ricostruzione offerta dalla ricorrente non ha trovato conferma, infatti dall'esame della documentazione arbitrale si evince una situazione, oggettivamente, diversa da quella descritta dalla società reclamante.

Si legge infatti nel supplemento di referto che " Al minuto 7:04 del secondo tempo, durante l'effettuazione di una ripresa di gioco (rimessa laterale), i giocatori in campo fermavano il gioco a causa di una violenta rissa generatasi fra gli spettatori in tribuna. Rivolgevamo dunque l'attenzione in tribuna per comprendere cosa stesse accadendo e notavamo una donna cadere rovinosamente a terra. Constatavamo altresì che sulla tribuna, composta da circa 40/50 persone, era scoppiata una violentissima rissa tra gli spettatori della squadra di casa e della squadra ospite, nel corso della quale notavamo calci, pugni, schiaffi, insulti e vari comportamenti violenti. Gli spettatori coinvolti nella rissa erano circa 20. Individuavamo 4 giocatori che, scavalcando la barriera divisoria, prendevano parte alla rissa. Nello specifico, sono stati individuali i seguenti giocatori: il numero 8 (Ardone Mirko - riserva), 16 (Merlonghi Tiziano -riserva), 20 (Moscati Meir Angelo titolare) della squadra ospitata ed il numero 8 (Ceccarelli Tommaso - riserva) della squadra ospitante. (omissis)...

La terna arbitrale, si raggruppava presso il tavolo del cronometrista, frontalmente disposto rispetto alla tribuna, per un'agevole ed attenta visione degli accadimenti. Trascorsi circa 8 minuti dall'inizio della rissa non si riusciva a riportare la calma fra il pubblico, rilevando ancora presenza di continui tafferugli. A questo punto alle ore 16:08 prendevamo la decisione di sospendere la gara per la mancanza di condizioni di sicurezza, poiché i fatti accaduti ed ancora in corso mettevano a rischio l'incolumità di tutti i partecipanti, ivi compresa quella dei direttori di gara, essendosi generata una situazione ambientale avversa alla tranquilla e serena prosecuzione della gara da parte di tutti. Chiedevamo pertanto al sig. Lieverton di essere accompagnati in sicurezza nello spogliatoio. Quest'ultimo si rendeva subito disponibile riuscendo, in un momento in cui vi erano ancora grida forti e prolungate ed insulti fra gli spettatori, a farci raggiungere lo spogliatoio. A tal proposito si rappresenta che l'unica via d'uscita per raggiungere lo spogliatoio era il tunnel sottostante la tribuna, facilmente accessibile dal pubblico in quanto delimitato sui lati da transenne basculanti facilmente apribili. Raggiunto lo spogliatoio, abbiamo atteso, chiusi a chiave ed insieme all'osservatore arbitrale, l'arrivo della polizia nel frattempo chiamata dalla società ospitante. Nel mentre ci trovavamo nello spogliatoio sentivamo ancora urla provenienti dalla zona tribuna. Giunta sul posto la forza pubblica, si è poi recata presso il nostro spogliatoio al fine di accertarsi sulle nostre condizioni, chiedendoci inoltre se avessimo ricevuto minacce. La nostra risposta è stata negativa. Gli agenti previa, nostra



identificazione, hanno proceduto a chiedere la sommaria esposizione dei fatti accaduti. ... (omissis) ... Per quanto sopra descritto ed accaduto si è resa necessaria per ragioni di sicurezza la Sospensione della gara alle ore 16:08 "

Visto quanto previsto dall'art. 64 delle N.O.I.F., secondo cui "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio";

Atteso che la Regola 5 del regolamento di gioco del calcio a 5 stabilisce che è nei poteri dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli della propria incolumità, di quella del secondo arbitro, del cronometrista, del terzo arbitro e dei calciatori, o che non consentano a lui e al secondo arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, deve pertanto ritenersi corretta la scelta del direttore di gara di aver sospeso definitivamente l'incontro, avendo lo stesso correttamente applicato il regolamento di gioco per situazioni simili.

Deve, inoltre, rilevarsi come in forza di quanto attestato nel referto di gara i fatti che hanno indotto gli arbitri a sospendere definitivamente l'incontro, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, sono addebitabili a sostenitori riconducibili ad entrambe le società, in quanto in tribuna erano presenti circa 40/50 persone appartenenti sia alla tifoseria locale che a quella ospite.

Considerato, poi, che gli episodi in questione hanno visto la partecipazione esclusiva di sostenitori delle opposte tifoserie e sono rimasti circoscritti alla zona della tribuna, senza che siano stati coinvolti gli arbitri o i tesserati delle due società (fatta eccezione per i 4 giocatori appartenenti ad entrambe le società che hanno deciso di loro iniziativa di prendere parte agli scontri abbandonando il terreno di gioco recandosi sulla tribuna).

Ciò premesso si ritiene che gli eventi in questione ascrivibili a comportamenti posti in essere da sostenitori di entrambe le società, ma oggettivamente isolati ed estranei alla contesa sportiva in corso sul campo non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e consentano quindi all'organo di giustizia la scelta tra le varie opzioni previste dall'art. 10, comma 5, C.G.S..

Tra queste, si ritiene la più adeguata la prosecuzione della gara interrotta, soluzione che permette comunque di affidare l'esito della gara medesima al solo sano confronto agonistico sportivo.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 569 del 29/12/2025:

Visti gli art.10 del C.G.S. e art.64 delle N.O.I.F. decide:

- di rigettare il ricorso della Società ROMA 1927;
- di disporre la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell'interruzione (7:04 del secondo tempo) con obbligo di disputa della



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



parte residuale dell'incontro a porte chiuse, dando mandato alla Divisione Calcio a cinque per gli adempimenti di competenza;
-di comminare l'ammenda di €800,00 nei confronti della società ROMA 1927 FUTSAL e l'ammenda di €800,00 nei confronti della società ROMA CALCIO A5 per i fatti descritti nelle motivazioni ascrivibili a propri sostenitori e propri tesserati.
- di addebitare la tassa di reclamo.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 13/02/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia